

## PUNTO 136

(n. inserimento pratica: CC - 34 - 2020)

Oggetto: **PRIMA RATA DI VERSAMENTO (ACCONTO) DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONI**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato *ex novo* l'imposta municipale propria (IMU);
- nello specifico il comma 762 del suddetto articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce puntualmente che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU) *"effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre"*, restando *"in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno"*, che *"Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente"* e, infine, che *"In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019"*

PREMESSO altresì che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per un periodo di sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (emergenza da COVID-19);
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non formalmente obbligate alla chiusura, hanno inoltre autonomamente deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le prescritte misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- l'emergenza sanitaria ha creato difficoltà economiche anche in capo alle famiglie e non solo alle attività produttive;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata di versamento dell'imposta municipale propria (IMU) entro i termini previsti dalla legge;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 21 gennaio 2020 relativa all'inapplicabilità del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) come a suo tempo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1° luglio 2014 e successivamente modificato e integrato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 76 del 9 settembre 2014 e n. 37 del 22 luglio 2015, con riferimento alle annualità di imposta 2020 e successivi;

CONSIDERATO che

- l'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fa salva, anche in materia di imposta municipale propria (IMU), la generale facoltà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"* e che *"Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- non è ancora stata approvata la nuova complessiva disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria (IMU) di cui attualmente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha *"in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*, differito, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2020;
- l'articolo 138, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote e del regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) entro il 30 giugno 2020;
- in relazione a quanto di cui al precedente alinea si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che dispone che il termine *"per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"* e che *"I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- entro la data del 31 luglio 2020 risulta pertanto possibile approvare regolamenti anche in materia di imposta municipale propria (IMU), con effetto dal 1° gennaio 2020;

RILEVATO in particolare che l'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede, alla lettera b), che *"i comuni possono con proprio regolamento" "stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari"*;

PRESO ATTO altresì che l'articolo 1, comma 753, della stessa legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato"*;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale n. 5/DF dell'8 giugno 2020 che:

- ammette la possibilità di differimento del termine di versamento dell'imposta municipale propria (IMU), in particolare alla luce del sopra considerato articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ritenendo *"sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto"* alle *"situazioni particolari"* di cui alla lettera b) del suddetto comma 777;
- non ammette, al contrario, il predetto differimento con riferimento al versamento relativo alla quota dell'imposta municipale propria (IMU) riservata allo Stato, pari allo 0,76 per cento di quanto dovuto circa i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RITENUTO pertanto, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19 e dalla conseguente necessità di salvaguardare il tessuto socio-economico del territorio comunale, di prevedere il differimento del termine di versamento della prima rata annuale di versamento dell'IMU (acconto) dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020 ossia di consentire di versare l'intera imposta dovuta per l'anno 2020 entro il 16 dicembre 2020, salvo per quanto riguarda l'imposta di spettanza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le cui date di versamento rimangono stabilite il 16 giugno 2020 per la prima rata (acconto) e il 16 dicembre per la seconda rata (saldo);

ATTESO che la presente deliberazione, in forza delle disposizioni normative sopra citate, ha natura regolamentare e necessita pertanto dell'espressione del parere dell'organo di revisione economico-finanziario per quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON n. \_\_ voti,

## **DELIBERA**

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. di prevedere, in materia di imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, il differimento del termine di versamento della prima rata annuale (acconto) dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, salvo per quanto riguarda l'imposta di spettanza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le cui date di scadenza rimangono stabilite rispettivamente il 16 giugno per la prima rata annuale (acconto) ed il 16 dicembre per la seconda rata annuale (saldo);
3. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare, venendo assunta, in particolare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
4. di riservarsi di approvare, con successiva deliberazione, il regolamento generale di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), come ora disciplinata dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
5. di dare altresì atto che la presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua approvazione e ha effetto, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2020;
6. di dare infine atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
7. di inserire pertanto la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del sito di cui al precedente punto 7., adempiendo anche a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON n. \_\_ voti,

## **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-